

# Covid-19, INAIL equipara i contagi sul lavoro agli infortuni

*Una nuova circolare Inail fornisce indicazioni sulla tutela per tutti i lavoratori assicurati con l'Istituto che hanno contratto l'infezione da nuovo Coronavirus*

**Le infezioni da nuovo Coronavirus avvenute nell'ambiente di lavoro o a causa dello svolgimento dell'attività lavorativa sono tutelate a tutti gli effetti come infortuni sul lavoro.** A precisarlo è la circolare n. 13 del 3 aprile, con cui l'Istituto fornisce indicazioni in merito alle tutele garantite ai propri assicurati.

*“Tutti i casi accertati di infezione sul lavoro – spiega il presidente dell'Inail, **Franco Bettoni** – faranno scattare la piena tutela dell'Istituto, come per gli altri infortuni o malattie, già a partire dal periodo di quarantena. Ci siamo già attivati, inoltre, per codificare il Covid-19 come nuova malattia-infortunio, per una corretta rilevazione dei casi a fini statistico-epidemiologici”.*

*“Questa emergenza – aggiunge Bettoni – ha riportato in primo piano anche la necessità di garantire le stesse tutele ai milioni di lavoratori che non sono assicurati con l'Inail e non possono quindi accedere a rendite e indennizzi in caso di contagio. La recente estensione ai rider è solo il primo passo di un ampliamento della platea dei nostri assicurati, che dovrà includere le professioni che si collocano a metà strada tra subordinazione e autonomia, che oggi sono molto più vulnerabili di fronte alla minaccia del virus”.*

L'ambito della tutela Inail riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico, considerata l'alta

probabilità che questi lavoratori vengano a contatto con il virus.

Lo stesso principio si applica anche ad altre categorie che operano in costante contatto con l'utenza, come i **lavoratori impiegati in front-office e alla cassa**, gli addetti alle vendite/banconisti, il personale non sanitario degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, e gli operatori del trasporto infermi.

La tutela assicurativa si estende anche ai casi in cui l'identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti più difficoltosa. In tali casi la circolare spiega che si dovrà fare ricorso agli elementi epidemiologici, clinici, anamnestici e circostanziali, al fine di garantire la piena tutela.

Il termine iniziale della tutela decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro, attestato dalla certificazione medica per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l'inizio della quarantena, sempre per contagio da nuovo Coronavirus.

Il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente all'Inail il certificato medico d'infortunio. Permane inoltre l'obbligo di denuncia/comunicazione di infortunio per il datore di lavoro, quando viene a conoscenza del contagio occorso al lavoratore.

In caso di decesso, ai familiari spetta anche la **prestazione economica una tantum del Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro**, prevista anche per i lavoratori non assicurati con l'Inail.

Sono tutelati dall'Istituto, inoltre, anche i casi di contagio da nuovo Coronavirus avvenuti nel percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro, che si configurano come infortuni in itinere. Poiché il rischio di contagio è molto più probabile a bordo di mezzi pubblici affollati, per tutti i lavoratori

addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza è considerato necessitato l'uso del mezzo privato, in deroga alla normativa vigente e fino al termine dell'emergenza epidemiologica.

La circolare fornisce chiarimenti anche sulla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per le richieste delle prestazioni Inail nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il primo giugno 2020, disposta dal decreto Cura Italia dello scorso 17 marzo.

La sospensione dei termini si applica anche alle richieste di rendita in caso di morte in conseguenza di infortunio e alle domande di revisione delle rendite per inabilità permanente, per infortunio e/o malattia professionale.

▪ *Circolare Inail n. 13 del 3 aprile 2020*

Fonte: INAIL

---

## **Infortunio in itinere**

Nel rientrare a casa dall'ufficio un lavoratore subisce un incidente. Viene portato al Pronto Soccorso dove gli viene rilasciata una prognosi di qualche giorno. Come deve comportarsi?

L'infortunio in itinere è una particolare tipologia di infortunio sul lavoro che il lavoratore subisce:

- Durante il normale percorso tra casa e ufficio (o sede del lavoro), sia nel percorso di andata che in quello di ritorno;
- Durante il normale percorso tra due diverse sedi di lavoro, se richiesto per esigenze di servizio;
- Durante il normale percorso tra l'ufficio e il luogo di

consumo abituale dei pasti, se l'azienda non ha un servizio mensa.

Contrariamente ai sinistri stradali tout court, l'infortunio sul lavoro in itinere viene riconosciuto dall'Inail indipendentemente da chi lo ha causato: che si abbia torto o ragione, infatti, l'INAIL è tenuta a indennizzare il lavoratore infortunato, purché vengano rispettati alcuni criteri.

Affinché l'INAIL riconosca il sinistro come incidente in itinere, provvedendo così ad indennizzare il lavoratore, occorre che il tragitto percorso sia quello più breve e diretto possibile, salvo eventuali deviazioni e/o interruzioni cd "necessitate", dovute cioè a forza maggiore (es.: traffico, lavori in corso, ecc.).

Eventuali eccezioni alla maggior brevità del percorso sono possibili per esigenze "essenziali ed improrogabili", come ad es. passare a prendere uno o più colleghi, ma devono essere autorizzate dal datore di lavoro. Se il lavoratore, tuttavia, dovesse compiere una deviazione e/o un'interruzione per ragioni "del tutto indipendenti dal lavoro o comunque non necessitate", la copertura assicurativa dell'Inail verrebbe meno.

Anche l'utilizzo di un particolare mezzo influisce sul riconoscimento dell'infortunio sul lavoro in itinere, bisogna infatti che siano stati utilizzati i seguenti mezzi:

- Mezzi pubblici;
- Auto o moto personali, se l'utilizzo del mezzo privato sia necessitato in quanto è dimostrabile la mancata copertura del tragitto da parte dei mezzi pubblici, o la loro incompatibilità o eccessiva scomodità rispetto agli orari di lavoro

E' importante ricordare che, nel caso di utilizzo del mezzo privato, restano esclusi dalla copertura INAIL gli infortuni

direttamente causati da:

- Lavoratore con patente sospesa, ritirata o mai conseguita;
- Lavoratore in stato di ebbrezza o sotto l'influsso di psicofarmaci;
- Lavoratore sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o allucinogene, sempre che non gli siano state somministrate per finalità terapeutiche.

Ecco, in concreto, alcune tipologie particolari di incidenti in itinere riconosciuti e indennizzati dall'INAIL:

- Lavoratore investito da un'auto, durante la pausa pranzo, nel tragitto per raggiungere la mensa convenzionata con l'azienda o comunque uno dei luoghi abituali in cui consuma i pasti;
- Incidente in auto avvenuto non sul tragitto più breve e diretto tra casa e ufficio, poiché il lavoratore ha compiuto una deviazione a causa di un precedente incidente;
- Tamponamento dell'auto che precede

### **LA VISITA PRESSO GLI AMBULATORI INAIL**

In caso di infortunio sul lavoro è prevista la visita presso gli ambulatori Inail.

· Se la prognosi del Pronto Soccorso è uguale o inferiore a tre giorni, ed entro in quella data il lavoratore è in grado di riprendere l'attività, non ha bisogno del certificato Inail prima di tornare al lavoro.

· Se la prognosi del Pronto Soccorso è superiore a tre giorni il lavoratore è invitato a presentarsi all'Inail per la visita medica due-tre giorni prima della scadenza della prognosi:

1. l'Inail rilascerà un cartellino con un successivo appuntamento a visita in caso di continuazione della temporanea e un certificato da consegnare al datore di lavoro;
2. l'Inail provvederà alla chiusura della temporanea con un certificato di chiusura definitiva da consegnare in azienda per poter riprendere il lavoro.

I "portatori" di gesso o di tutore sono invitati a presentarsi a visita all'Inail dopo la rimozione degli stessi.